



PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA

E' il documento che permette di guidare in Italia, qualora il cittadino straniero non abbia la residenza nel nostro Paese e, in ogni caso, entro 1 anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Potranno avvalersi di tale facoltà i cittadini di stati esteri firmatari di una delle convenzioni cui aderisce anche l'Italia, ovvero la convenzione di Ginevra del 1949 o quella di Vienna del 08.11.1968 (per l'elenco degli stati firmatari delle due convenzioni, cfr. sub 3.2).

I cittadini di stati che non siano firmatari di nessuna delle due convenzioni citate, potranno, in ogni caso guidare in Italia, se muniti della propria patente nazionale di guida e di una copia tradotta della stessa da effettuarsi presso la rappresentanza diplomatica italiana nel paese di appartenenza o, viceversa, presso la rappresentanza diplomatica del proprio paese di appartenenza in Italia.

Il permesso internazionale di guida viene rilasciato dalle Autorità dello Stato di appartenenza del cittadino straniero a condizione che quest'ultimo **già possieda la patente di guida in corso di validità del proprio Stato di appartenenza.**

In caso di possesso di patente di guida italiana, il permesso internazionale di guida può essere richiesto presso gli Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri (nuova denominazione della MCTC).

ELENCO DEI PAESI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19.09.1949 E DELLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 08.11.1968

Convenzione di Ginevra del 1949:

Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Belgio, Benin, Botswana, Bulgaria, Cambogia, Canada, Cile, Cina, Cipro, Congo, Costa d'Avorio, Cuba, Danimarca, Ecuador, Egitto, Fiji, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Grecia, Guatemala, Haiti, India, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Jamaica, Kirghizistan, Laos, Lesotho, Libano, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Malesia, Mali, Malta, Marocco, Monaco, Namibia, Niger, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Araba Siriana, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Romania, Rwanda, San Marino, Santa Sede, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Uganda, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zaire, Zimbabwe.

(L'elenco è aggiornato al 04.04.2003)

Legge n. 1049 del 19.05.1952 – G.U. 187 DEL 13.08.1952